

## DELIBERA N.100/09/CSP

### **Esposto della lista Forza Nuova nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (Emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Italia 1) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Studio Aperto")**

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 28 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, recante "*Diffida al rispetto dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*";

VISTO l'esposto dell'on. Roberto Fiore, in qualità di Segretario Nazionale del movimento politico "Forza Nuova", presente alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pervenuto in data 22 maggio 2009 (prot. n. 0040444), con il quale si lamenta la presunta violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto, nel periodo compreso tra il 9 e il 16 maggio 2009, non sono stati attribuiti spazi nel telegiornale Studio Aperto dell'emittente per la radiodiffusione televisiva Italia 1, nonostante l'atto di diffida generale adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009;

VISTA la nota in data 26 maggio 2009 (prot. n. 0041374) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale

sono state richieste alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., le relative controdeduzioni in merito all'esposto pervenuto, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.p.a., pervenuta in data 27 maggio 2009 , nella quale la concessionaria ha eccepito quanto segue :

- in via preliminare, va rilevata l'inammissibilità della segnalazione per tardività, in quanto l'art. 10 della legge n. 28 del 2000 prevede che la segnalazione di violazioni della medesima legge e delle relative disposizioni di attuazione debba aver luogo, ad opera del soggetto politico interessato, entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto; la segnalazione è relativa al periodo 9- 16 maggio 2009, ed è pervenuta all'Autorità il 22 maggio successivo, oltre il termine previsto;
- la segnalazione è inammissibile per assoluta genericità, sia in generale, che con specifico riferimento al periodo dal 9 al 16 maggio – rispetto a cui non viene fornito dai segnalanti alcun dato specifico a sostegno delle loro doglianze, in violazione del requisito di cui all'articolo 26, comma 5, della delibera n. 57/09/CSP;
- in ogni caso, la tardività della segnalazione non potrebbe essere sanata da un'iniziativa ufficiosa, a pena di svuotare di ogni contenuto l'espressa previsione della perentorietà del termine di cui all'articolo 10, comma 1, legge n. 28 del 2000, la cui ratio è quella di contemperare le esigenze dei soggetti politici con quelle delle emittenti inerenti alla formazione del proprio palinsesto, imponendo tempi procedurali assai ristretti e prevedendo tempi parimenti compressi per la stessa deliberazione del provvedimento conclusivo;
- la segnalazione appare altresì improcedibile in quanto non inviata preventivamente a R.T.I. ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b) della legge del 22 febbraio 200 e dell'art. 26, comma 4 della delibera n.57/09/CSP;
- nel merito la segnalazione è priva di fondamento, in quanto la lista esponente ha usufruito di tempi di parola all'interno dei telegiornali Studio Aperto - anche se si tratta di una testata informativa la cui linea editoriale si caratterizza per una non marcata attenzione verso i temi politici - e, precisamente, il tempo di 01'21", pari al 2.64% del totale, nel periodo 30 aprile – 20 maggio 2009;
- i dati riferiti sono in linea con i tempi attribuiti dal telegiornale Studio Aperto alle altre forze politiche, quali: PDL: 2'39" (5.18%), Fiamma Tricolore: 1'33" (3.03%), Sinistra e libertà: 1'42" (3.32%) e Lega Nord: 1'58" (3.84%);
- inoltre, nello stesso periodo sono stati attribuiti al soggetto politico esponente i seguenti tempi di parola nell'ambito dei telegiornali R.T.I., e precisamente: Tg5: 10'03", pari al 2.42% del tempo complessivamente dedicato ai soggetti politici e Tg4: 02'12", pari all'1.09% del totale;
- inoltre, nella settimana 17 – 23 maggio 2009 (fonte Isimm), successiva al periodo preso in esame dalla segnalazione, il soggetto politico Forza Nuova ha avuto un tempo di parola pari a 1'10" (4.99%) in Studio Aperto, di 9'34" (5.11%) nel Tg5 e

- di 2'30" (2.53") nel Tg4, in misura quindi compatibile con l'attuale sua rappresentatività;
- per quanto concerne le trasmissioni di approfondimento, in data 25 maggio 2009 è stato ospitato l'onorevole Roberto Fiore nel programma "Matrix", nell'ambito di una puntata dedicata al confronto tra esponenti dei diversi soggetti politici candidati alle prossime elezioni europee;
  - i dati riportati debbono essere valutati, ad avviso della società R.T.I., alla luce del principio più volte ribadito dall'Autorità, da ultimo nell'atto di diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP, notificato il 26 maggio 2009, secondo cui il criterio della parità di trattamento va temperato con l'autonomia editoriale di ciascuna testata e non deve essere interpretato come mero criterio matematico di ripartizione dei tempi, applicabile, invece, nella comunicazione politica;
  - infine, con la citata delibera n. 85/09/CSP l'Autorità ha già rivolto a tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private una diffida al riequilibrio, nei quindici giorni precedenti alle elezioni, dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, per cui un ulteriore provvedimento parrebbe non necessario allo scopo di assicurare anche al segnalante adeguati tempi di parola nei programmi di informazione di R.T.I.;

RITENUTO, quanto all'eccezione di natura formale sull'inammissibilità della segnalazione per tardività e per genericità, che l'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP prevede, relativamente ai programmi di informazione trasmessi dalle emittenti televisive nazionali, tra cui sono compresi anche i telegiornali, che il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettua il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, come risulta dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, ed è, pertanto, soggetto legittimato, secondo le previsioni della delibera n. 57/09/CSP ;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, l'Autorità, con specifico riferimento ai dati del monitoraggio relativi ai periodi dal 29 aprile all'8 maggio e dal 9 al 16 maggio corrente ha indirizzato a tutte le emittenti televisive nazionali una diffida ad attuare l'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attendesi ai criteri esecutivi ed applicativi ivi richiamati;

CONSIDERATO, pertanto, che l'esposto in questione, che si riferisce al periodo dal 9 al 16 maggio 2009, è ricompreso nell'ambito della citata diffida;

CONSIDERATO che la società RTI – Reti Televisive Italiane S.p.a., in ottemperanza alla citata diffida, è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione alla lista Forza Nuova;

CONSIDERATO che l'Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza alla citata diffida;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria , relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

### **DELIBERA**

La società RTI – Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8 , in ottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP, è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione alla Lista Forza Nuova.

La mancata ottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP e alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 28 maggio 2009

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Giancarlo Innocenzi Botti

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per **IL SEGRETARIO GENERALE**  
Antonio Perrucci

